

29 MARZO 2022 | N. 20

Antiriciclaggio

Paesi ad alto rischio, aggiornata la lista UE

*Tra gli elementi da valutare ai fini dell'adeguata verifica della clientela vi è l'area geografica di attività del cliente;
Con Regolamento Delegato (UE) 2022/229 la Commissione Europea ha aggiornato la lista dei Paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.*

Secondo quanto previsto dall'articolo 24, D.Lgs. n. 231/2007, è necessario applicare **misure rafforzate di adeguata verifica della clientela** nel caso in cui il **cliente** sia residente o abbia la sede in **aree geografiche ad alto rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo**; si tratta, in particolare, di:

- Paesi terzi che siano ritenuti, sulla base di **fonti attendibili ed indipendenti**, **carenti di efficaci presidi di prevenzione** del riciclaggio/finanziamento del terrorismo;
- Paesi terzi che fonti autorevoli ed indipendenti valutano essere caratterizzati da un **elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminali**;
- Paesi soggetti a **sanzioni, embargo o misure analoghe**;
- Paesi che **finanziano o sostengono attività terroristiche** o nei quali operano organizzazioni terroristiche.



Tra le fonti attendibili ed indipendenti utili a definire la rischiosità di un'area geografica figura anche il **Regolamento Delegato (UE) 2016/1675**, che individua i **Paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche ai fini antiriciclaggio**; l'elenco di Paesi contenuto in tale Regolamento viene **periodicamente aggiornato**, alla luce dei progressi compiuti da tali Paesi ad alto rischio verso l'eliminazione delle carenze strategiche dai regimi di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo.

Paesi terzi non più considerati ad alto rischio

La Commissione UE ha individuato alcuni Paesi terzi che, avendo colmato le carenze strategiche dei propri regimi di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo, **non sono più considerati ad alto rischio**; si tratta, in particolare, dei seguenti Paesi:

- **Bahamas;**
- **Botswana;**
- **Ghana;**
- **Iraq;**
- **Maurizio.**

Nuovi Paesi terzi considerati ad alto rischio

La Commissione UE ha ritenuto opportuno **aggiungere alla lista dei Paesi terzi con carenze strategiche** i seguenti Stati:

- **Burkina Faso;**
- **Isole Cayman;**
- **Haiti;**
- **Giordania;**
- **Mali;**
- **Marocco;**
- **Filippine;**
- **Senegal;**
- **Sud Sudan.**

Paesi terzi ad alto rischio: la lista aggiornata

Tenuto conto di quanto disposto dal **Regolamento Delegato (UE) 2022/229**, i Paesi che **presentano carenze strategiche, e che quindi sono considerati ad alto rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo** sono 23; si veda, in particolare, la seguente tabella.

| Numero | Paese terzo ad alto rischio |
|--------|-----------------------------|
| 1 | Afghanistan |
| 2 | Barbados |
| 3 | Burkina Faso |
| 4 | Cambogia |
| 5 | Isole Cayman |
| 6 | Haiti |
| 7 | Giamaica |

| | |
|----|-------------------|
| 8 | Giordania |
| 9 | Mali |
| 10 | Marocco |
| 11 | Myanmar |
| 12 | Nicaragua |
| 13 | Pakistan |
| 14 | Panama |
| 15 | Filippine |
| 16 | Senegal |
| 17 | Sud Sudan |
| 18 | Siria |
| 19 | Trinidad e Tobago |
| 20 | Uganda |
| 21 | Vanuatu |
| 22 | Yemen |
| 23 | Zimbabwe |

Paesi ad alto rischio e adeguata verifica della clientela

L'adeguata verifica rafforzata deve sempre essere eseguita in caso di rapporti continuativi, prestazioni professionali ed operazioni che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio.

In linea generale, le **misure rafforzate di adeguata verifica della clientela** consistono, principalmente:

- nell'**acquisizione di informazioni aggiuntive** sul cliente e sul titolare effettivo;
- nell'**approfondimento degli elementi posti a fondamento delle valutazioni** sullo scopo e sulla natura del rapporto;
- nell'**intensificazione della frequenza** dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo/prestazione professionale.

Secondo quanto previsto dalla **Regola Tecnica n. 2.5 del CNDCEC**, ai fini della corretta esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata è necessario:

- prestare particolare attenzione, attraverso opportuni **riscontri documentali**:
 - all'identificazione dei titolari effettivi;
 - all'eventuale uso di identità false;
 - alla presenza di società di comodo/fittizie;
 - all'interposizione di soggetti terzi (anche se familiari);
 - ai clienti occasionali;
- adottare misure supplementari per la **verifica o la certificazione dei documenti** forniti;
- richiedere una **certificazione di conferma rilasciata da un ente creditizio o finanziario** soggetto agli obblighi antiriciclaggio;
- assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia stato effettuato tramite un **conto intestato al cliente presso un ente creditizio che non abbia sede in Paesi terzi ad alto rischio**;
- verificare l'eventuale presenza del cliente o di soggetti ad esso collegati (purché resi noti al professionista e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale) nelle **liste delle persone e degli associati ad attività di finanziamento del terrorismo o destinatari di misure di congelamento**;
- verificare la sottoposizione del cliente o di soggetti ad esso collegati (purché resi noti al professionista e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale) ad **indagini o processi penali** per circostanze attinenti al riciclaggio/finanziamento del terrorismo, o la riconducibilità degli stessi ad ambienti del radicalismo o estremismo;
- consultare **fonti aperte e social media**.

ULTERIORI MISURE DA APPLICARE IN PRESENZA DI PAESI TERZI AD ALTO RISCHIO

In caso di rapporti continuativi, prestazioni professionali ed operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, oltre ad applicare le misure di adeguata verifica rafforzata è necessario anche:

- **acquisire informazioni aggiuntive** in merito allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- **acquisire informazioni sull'origine dei fondi** e sulla situazione economico-patrimoniale di cliente e titolare effettivo;
- acquisire informazioni sulle **motivazioni delle operazioni**;
- acquisire l'**autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione/direzione/funzione equivalente** prima di avviare un'operazione che coinvolga paesi terzi ad alto rischio;
- assicurare un **controllo costante rafforzato**, aumento la frequenza e l'intensità dei controlli, ed individuando schemi operativi da sottoporre ad approfondimento.

Paesi terzi ad alto rischio e autovalutazione

L'individuazione delle aree geografiche ad alto rischio è rilevante anche ai fini dell'**autovalutazione relativamente al rischio inerente all'attività, e all'adeguatezza dell'assetto organizzativo del soggetto obbligato**.

Tra i criteri da prendere in considerazione per la determinazione del rischio inerente vi è infatti anche quello dell'**area geografica dell'operatività della clientela**.



Secondo quanto chiarito dal CNDCEC, l'area geografica di operatività è da riferirsi:

- alla sede (o sedi) del soggetto obbligato;
- al territorio in cui si esplica la prestazione nei confronti del cliente (che può coincidere o meno con la relativa sede).

Le Linee Guida del CNDCEC in merito all'indice di rischio in base all'area geografica propongono i seguenti criteri.

| Numero di clienti operanti in aree ad alto rischio | Indice di rischio |
|--|-------------------|
| Molto esiguo (fino al 10% della clientela) | 1 |
| Molto limitato (tra il 10% e il 25% della clientela) | 2 |
| Significativo (tra il 25% e il 40% della clientela) | 3 |
| Molto significativo (superiore al 40% della clientela) | 4 |

L'indice di rischio così calcolato dovrà essere poi utilizzato per determinare il rischio inerente, ai fini dell'autovalutazione del soggetto obbligato (per un approfondimento sull'autovalutazione si veda l'ITS Antiriciclaggio n. 3).